COMUNE DI COSSOINE

Provincia di Sassari

www.comune.cossoine.ss.it
protocollo@pec.comune.cossoine.ss.it

Via Vittorio Emanuele,14 – 07010 Cossoine – SS – Tel.079/861050 – Fax. 079/861036

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI NEL COMUNE DI COSSOINE (SS)

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

Conformemente a quanto disposto dalla L.R. 06.04.1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disciplina delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica",
In esecuzione:
- Della Deliberazione della Giunta Comunale n° 84 del 17.11.2015;
- Della Determinazione n.106 del 03.06.2020 del Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile.

Stante la necessità di provvedere all'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà A.R.E.A. disponibili nel territorio del Comune di Cossoine;

RENDE NOTO

ARTICOLO 1 - INDIZIONE BANDO

1.1 - È indetto, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 6 aprile 1989 n. 13, e successive modificazioni e integrazioni, un bando di concorso, valevole ai fini dell'assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà dell'A.R.E.A., che si sono resi disponibili nel Comune di Cossoine, fatta salva la riserva per specifiche emergenze abitative previste dall'art. 14 della L.R. n° 13/89.

ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1. Possono partecipare al presente concorso gli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana o di paese dell'Unione Europea (ovvero cittadinanza di Stato extra comunitario - nei limiti del 10 % degli alloggi disponibili - purché il richiedente sia in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno di cui all'art. 40 comma 6, del D.Lgs. 25.07.1998 n. 286 e successive modifiche ed integrazioni, con residenza da almeno cinque anni nel Comune di Cossoine).

B) Residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Cossoine, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale. (Si intende per attività lavorativa principale l'attività alla quale vengono dedicati almeno i 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricavano almeno i 2/3 del reddito complessivo risultante dalla documentazione fiscale).

C) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale di assegnazione.

È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della L. 27.07.1978 n° 392 sia:
- non sia inferiore a mq. 45 per un nucleo familiare composto da una o due persone;
- non inferiore a mq. 60 per un nucleo familiare composto da tre - quattro persone;
- non inferiore a mq. 75 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- non inferiore a mq. 95 per un nucleo familiare composto da sei persone ed oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno due vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per nucleo di una persona. In caso di diritto di proprietà o usufrutto su alloggio inadeguato, si applica il disposto di cui all'articolo 9, punto b. 2. 2. della L.R. n. 13/1989.

D) Non titolarità di diritti di cui alla precedente lettera c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo annuo, determinato, ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392, con applicazione dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della L.R. n. 13/1989, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del Comune di Cossoine.

E) Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo a risarcimento del danno.

F) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare (art. 2, comma 1 lett. F della L.R. n. 13/1989) non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, determinato ai sensi dell'articolo 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni e **pari attualmente a € 14.162,00**, salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando indicati al successivo punto 8. Il reddito complessivo di riferimento è quello imponibile ai fini fiscali desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, a cui si applica una detrazione di **€. 516,46** per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito concorrano redditi di lavoro dipendente, questi, dopo l'eventuale detrazione per i figli a carico, **sono calcolati nella misura del 60%** (abbattimenti previsti dall'art.21 della l. 457/78

G) Non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'eventuale precedente alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato in locazione.

H) Non occupare, senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore, un alloggio di edilizia residenziale pubblica nel territorio della Regione Sardegna (art. 26, comma 4 Legge n. 513/1977).

2.2 - Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, risultanti dalla certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio (con la locuzione "more uxorio", ci si riferisce di norma allo stato di convivenza come se ci fosse regolare matrimonio, ossia ad una "famiglia di fatto"), gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due (2) anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e tale circostanza sia comprovata dalle risultanze anagrafiche nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, ed essere dichiarata in forma pubblica con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

2.3 - I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai casi di cui alle precedenti lettere c), d), e) e g) anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto, fatto salvo quanto previsto, per quanto riguarda il reddito, dall'art. 23 della L.R. 13/89.

2.4 - Il concorrente deve esplicitamente dichiarare, con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, all'atto della domanda, che sussistono in suo favore, oltre che in favore degli altri componenti del nucleo familiare, i requisiti di carattere generale di cui al presente punto. Tale dichiarazione è confermata dagli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare mediante la sottoscrizione congiunta del modulo di domanda.

2.5 - Non possono presentare domanda di assegnazione coloro che abbiano abusivamente ceduto, in tutto o in parte, altro alloggio di edilizia residenziale pubblica già ottenuto in locazione.

2.6 - Non possono, altresì, presentare domanda di assegnazione, come previsto dall'art. 26, comma 4, della Legge 543/1977, coloro che occupano un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni di legge in vigore.

ARTICOLO 3- ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

3.1 - La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi è formata, come stabilito dall'articolo 9 della L.R. n. 13/1989, sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle **condizioni soggettive ed oggettive** dei concorrenti e relativi nuclei familiari, con prevalente considerazione per l'obiettivo livello di gravità del loro fabbisogno abitativo.

3.2 - Con lo stesso punteggio conseguito nella graduatoria generale, verranno quindi redatte, a norma dell'art. 13 della L. R. n. 13/1989, particolari sub-graduatorie di categorie prioritarie di concorrenti, socialmente meritevoli di più marcata attenzione.

3.3 - Nell'ambito del presente concorso i punteggi verranno così attribuiti:

a) CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti)

a.1)	**Reddito pro-capite** del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni: **1.** non superiore a **€ 1.540,00** annue per persona (salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando);	**PUNTI 2**
	2. non superiore a **€ 2.568,00** annue per persona (salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente Bando).	**PUNTI 1**
a.2)	Nuclei familiari composti da cinque unità ed oltre.	**PUNTI 1**
a.3)	Richiedenti che abbiano superato il **60º anno di età** alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico	**PUNTI 1**
a.4)	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, ovvero occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata	**PUNTI 1**
a.5)	Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 (invalidi):	**PUNTI 2**
a.6)	Presenza, nel nucleo familiare, di handicappati, di persone diversamente abili, formalmente riconosciute e certificate da parte delle autorità competenti (ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera handicappata la persona affetta da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una permanente diminuzione della capacità lavorativa superiore a 2/3) *Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al precedente punto a.5)*	**PUNTI 3**
a.7)	Nuclei familiari che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi) o che siano rientrati da non più di 12 mesi dalla data del bando). *Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui ai precedenti punti a.3) e a.4)*	**PUNTI 2**

N.B. Le classi di reddito vengono automaticamente aggiornate in relazione alle modifiche annuali del limite di assegnazione effettuate dal CIPE, ai sensi dell'articolo 13-bis della legge 15 febbraio1980, n. 25.

b) CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti)

b.1)	Situazione di grave disagio abitativo accertata da parte dell'autorità competente ed esistente da almeno anni 2 (due) alla data di pubblicazione del bando, dovuta a: **1.** Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico strutturali ed igienico-sanitari), ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica (condizione molto grave) *Si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale quando la sistemazione precaria di cui l punto b.1.1) derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o d'imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto*	**PUNTI 4**
	2. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità (condizione grave)	**PUNTI 2**
	3. Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici, o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi. *La presente condizione non è cumulabile con quella di cui al precedente punto b.1.1).*	**PUNTI 2**
b.2)	Situazione di disagio abitativo esistente alla data del bando Abitazione in alloggio sovraffollato: 1. da parte di due (2) persone a vano utile;	**PUNTI 2**
	2. da parte di tre (3) persone a vano utile	**PUNTI 3**

	3. da parte di quattro (4) persone a vano utile	**PUNTI 4**
b.3)	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero, nonché di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio (condizioni molto gravi) *Tale condizione non è cumulabile con le altre condizioni oggettive definite ai punti precedenti b.1) eb.2)*	**PUNTI 4**

N.B.
I punteggi di cui alle lettere **b.2.1)**, **b.2.2)** e **b.2.3)** sono attribuiti solo in misura del 0,50 al titolare di un diritto di proprietà o usufrutto su alloggio considerato inadeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c) se il titolare medesimo non si impegna, all'atto della domanda di partecipazione al presente concorso, a cedere in locazione l'alloggio stesso ad un soggetto, tra quelli inclusi nella graduatoria, per il quale l'alloggio sia da considerare adeguato.
I punteggi di cui alle lettere **b.2.1)**, **b.2.2)** e **b.2.3**), inoltre, non sono cumulabili con quelli di cui al precedente punto b.1.2).

ARTICOLO 4 - SUB GRADUATORIE

4.1) Vi sono iscritte, d'ufficio, con i medesimi punti attribuiti nella graduatoria generale, le categorie individuate come "**anziani**" e "**giovani coppie**" ai punti a3) e a4) dell'articolo 9 della L.R. n. 13/1989. Sono inseriti altresì in una sub graduatoria gli "**invalidi o handicappati"** di cui al punto a5) dell'articolo 9 della L.R. n. 13/1989 così specificate:

a) - Anziani: richiedenti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico.

b) - Giovani Coppie: i nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda ovvero formatisi da non oltre due anni dalla data della domanda, purché la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, o comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

c) - Invalidi o diversamente abili: nuclei familiari nei quali uno o più componenti siano affetti da menomazione di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione della capacità lavorativa da 1/3 a 2/3 (invalidi) o superiore a 2/3 (diversamente abili).

4.2) La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

a) ad anziani, giovani coppie, persone sole, vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a mq. 45, da ripartirsi fra tali due categorie in percentuale alle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale in ogni caso non inferiore al 10% degli alloggi minimi realizzati;

b) ad invalidi e portatori di handicap vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche secondo quanto disposto dall'art. 17 del decreto dei Presidente della Repubblica 27/4/1978, n. 384.

Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei precedenti commi e non assegnati alle categorie particolari cui sono prioritariamente destinati saranno assegnati secondo la graduatoria generale.

L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 6/4/1989 n13, e secondo le modalità in esso indicate di richiedere all'Amministrazione regionale eventuali quote di riserva di tutti gli alloggi da assegnare per far fronte a specifiche situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine od altre motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

Gli aspiranti a tali alloggi, se raggiunti da sfratti esecutivi ovvero emigrati rientrati da non oltre 12 mesi rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso ovvero profughi, saranno inseriti previa domanda, oltre che nella graduatoria generale di cui al presente bando, anche nella sub graduatoria speciale col punteggio che avranno conseguito nella graduatoria generale.

Potrà essere incluso nella riserva, anche in assenza di previa inserzione nella graduatoria generale, purché l'esigenza sia sopravvenuta successivamente al termine di scadenza del bando di concorso, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 5/12/1989, chi sia stato soggetto a:

- sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da recuperare, non occupate abusivamente o senza titolo;
- trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine;
- pubblica calamità dichiarata dalla competente Autorità.

ARTICOLO 5 – CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi è stabilito dalla L.R. 06/04/1989, n° 13, come modificata dalla L.R. 28/05/1990, n° 14 e dalla L.R. 05/07/2000, n° 7 e successive modifiche e integrazioni.

Per il calcolo dei canoni si considerano il reddito complessivo riferito al nucleo familiare degli assegnatari e i caratteri oggettivi degli alloggi, risultanti dalla superficie convenzionale, dal costo base e dai coefficienti correttivi (fondati sul tipo, sulla classe demografica dei comuni, sull'ubicazione, il livello di piano, la vetustà e lo stato di conservazione e manutenzione dell'immobile).

ARTICOLO 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

6.1 - Le domande di partecipazione al concorso, debbono essere redatte, **a pena di esclusione**, **ESCLUSIVAMENTE sugli appositi** moduli distribuiti, unitamente al presente bando, presso gli uffici del Comune di Cossoine.
I moduli di domanda possono essere altresì scaricati dal sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.cossoine.ss.it alla pagina "Bandi di gara".

6.2 - Le domande, debitamente compilate e documentate, dovranno essere indirizzate al responsabile dell'Area Amministrativo/Contabile del Comune di Cossoine, con le modalità di cui al punto 6.3, ed inoltrate al medesimo comune entro il termine perentorio di quarantacinque (45) giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso di bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.). Per i lavoratori emigrati all'estero il termine di presentazione delle domande è di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei, sempre dalla data di pubblicazione dell'avviso di bando nel BURAS.

6.3 – Le domande devono essere inoltrate in busta chiusa con l'indicazione del mittente e la dicitura: **"DOMANDA PER BANDO DI CONCORSO PER l'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI E.R.P. SITI NEL COMUNE DI COSSOINE",** entro i termini sopra indicati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Protocollo del Comune di Cossoine in via Vittorio Emanuele n. 14, 07010 Cossoine (SS) o tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo protocollo@pec.comune.cossoine.ss.it, oppure presentate a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Cossoine.
Ai fini della validità delle domande, farà fede la data del timbro postale di spedizione se inviate tramite lettera raccomandata o se inoltrate tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata la data di arrivo al protocollo dell'ufficio ricevente.

6.4 – L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali, o imputabili al fatto di terzi.

Le domande, debitamente compilate in contestuale formato di dichiarazione sostitutiva secondo i contenuti di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, devono essere sottoscritte congiuntamente, dal richiedente e dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, secondo le modalità stabilite dall'art. 38, comma 3 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Nella compilazione delle domande, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni, con l'avvertenza che le dichiarazioni mendaci comportano l'esclusione automatica del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi di Legge:

A. Per la generalità dei cittadini

Nel modulo dovranno essere chiaramente indicati:

Con riferimento al richiedente

- Il cognome e il nome;
- luogo e la data di nascita;
- il numero di codice fiscale;
- la cittadinanza e la residenza;
- il comune sede dell'attività lavorativa;
- Ogni altro elemento, di natura soggettiva o oggettiva, richiesto in dettaglio nel modulo di domanda, inclusa la compilazione del prospetto relativo alle situazioni che danno al punteggio utile per la collocazione in graduatoria, nonché l'elencazione obbligatoria della documentazione allegata;
- l'esatto recapito presso il quale si dovranno effettuare le comunicazioni relative al concorso.

Con riferimento al nucleo familiare

- la composizione del nucleo familiare, corredata dai dati anagrafici, lavorativi e reddituali di ciascun componente, nonché dalla rispettiva relazione di parentela o di convivenza;
- l'eventuale presenza nel nucleo familiare di componenti affetti da menomazioni, ovvero portatori di handicap comportanti diminuzione permanente dell'attività lavorativa;
- il reddito complessivo del nucleo familiare computato in termini reali, senza le detrazioni e gli abbattimenti di cui all'art. 21 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;
- la sussistenza dei requisiti di carattere generale prescritti dall'articolo 2 della L.R. n. 13/1989 per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

L'omessa dichiarazione dei dati richiesti, potrà comportare l'esclusione dal concorso.

Casi particolari

- Per alcune tipologie di reddito non è previsto dalla normativa fiscale che venga predisposto un modello CUD. In tal caso dovrà essere indicato, comunque l'importo del reddito totale percepito per l'anno 2016, nonché l'attività svolta. Se un componente della famiglia è titolare di pensione non imponibile (categorie Invalidità Civile, Pensione Sociale e Assegno di Sostentamento) dovrà indicare la categoria affinché l'Ufficio provveda ad applicare le agevolazioni previste per i redditi esenti.
- I dati del coniuge e il reddito devono sempre indicarsi, anche qualora non convivente, salva l'ipotesi di separazione legale. Per il coniuge non legalmente separato, qualora fosse in atto un procedimento di separazione legale, i dati devono essere ugualmente indicati, con riserva di presentare successivamente, dichiarazione attestante l'intervenuta sentenza di separazione e relativa omologazione del Tribunale.
- Il coniuge separato che percepisce l'assegno di mantenimento dovrà indicare l'importo annuo ricevuto e specificare la quota percepita per sé e quella percepita per i figli.

Con riferimento all'alloggio occupato

- l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
- l'eventuale situazione di disagio abitativo;
- la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel Comune di Cossoine;
- la non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su uno o più alloggi anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo determinato ai sensi della Legge 392/78, con applicazione dei parametri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie nell'ambito del territorio di Cossoine;
- la non assegnazione, in precedenza, in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero non assegnazione, in precedenza di finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici;
- la non cessione, fuori dai casi previsti dalla legge, in precedenza, di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, assegnato in concessione semplice;

N.B. Nel modulo è chiaramente precisato quali elementi debbano essere dichiarati in relazione al solo richiedente e quali in relazione a tutti i componenti del nucleo familiare:

B. Per talune categorie di cittadini- Giovani coppie

Nel modulo dovrà essere chiaramente indicata:

- la data di costituzione della famiglia (non anteriore a due anni rispetto alla data della domanda);
- la futura data di costituzione della famiglia (non oltre un anno rispetto alla data della domanda.

N.B. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

ARTICOLO 7 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

7.1 - Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte dovranno essere corredate da c**opia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante e dei componenti maggiorenni del nucleo familiare**.

7.2 - **L'omessa presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, potrà comportare la non attribuzione del punteggio.**

INVALIDITÀ:

- copia del certificato della ASL o della sentenza di riconoscimento di invalidità comprovanti tale condizione;

CONDIZIONI DELL'ALLOGGIO SOTTO IL PROFILO IGIENICO-SANITARIO:

- copia del certificato della ASL comprovante l'alloggio improprio, l'antigienicità o il sovraffollamento.

SFRATTO:

- copia del provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, del verbale di conciliazione giudiziaria, dell'ordinanza di sgombero, del provvedimento di collocamento a riposo.

Ogni altra documentazione che il richiedente ritenga necessario produrre a corredo della domanda.

Si precisa al riguardo che il modulo di domanda di partecipazione al concorso, allegato al presente bando, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, indica chiaramente le ipotesi per le quali il richiedente, ovvero i componenti del nucleo familiare, sono tenuti a presentare apposita separata dichiarazione, attestazione o certificazione, ed a detto modulo, in proposito, si fa qui pieno e totale rinvio, con l'avvertenza che l'omessa presentazione di tutta o di parte di detta documentazione, comporterà la non attribuzione del previsto punteggio.

ARTICOLO 8 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

8.1 - Per la formazione della graduatoria, valgono le prescrizioni di cui alla L.R. n. 13/1989, qui precisandosi, riassuntivamente quanto segue:

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nella medesima e nelle sub-graduatorie speciali, ovvero degli eventuali motivi di esclusione, viene pubblicata ed esposta per 30 giorni consecutivi

all'Albo Pretorio on line del Comune di Cossoine, presso gli uffici dell'A.R.E.A. – Distretto di Sassari, sul sito internet del Comune di Cossoine all'indirizzo www.comune.cossoine.ss.it nella sezione "Bandi di gara".

8.2 - Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione e della rispettiva posizione conseguita nella graduatoria provvisoria, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

8.3 - Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati hanno facoltà di presentare opposizione all'Amministrazione Comunale di Cossoine entro i **30 giorni** successivi alla pubblicazione della stessa. Per i lavoratori emigrati all'estero l'opposizione è proponibile entro i **60 giorni** dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente punto 8.2. All'opposizione gli interessati hanno facoltà di allegare eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti ed i certificati che questi avrebbe potuto e dovuto presentare nei termini del concorso.

8.4 - Esaurito l'esame delle opposizioni, verrà formulata la graduatoria definitiva. Tra i concorrenti che abbiano conseguito il medesimo punteggio verrà quindi effettuato il sorteggio. La data dell'eventuale sorteggio sarà comunicata agli interessati con almeno 10 giorni di anticipo.

8.5 - La graduatoria definitiva verrà pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI

Il Comune di Cossoine, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, procederà ad "effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato D.P.R.".
Ferma restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, qualora dal controllo effettuato da parte del Comune emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare, decadono dai benefici eventualmente conseguiti.

ARTICOLO 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Si rimanda alla Informativa privacy allegata la presente bando.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90, si comunica che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativo/contabile dr.ssa Maria Grazia Nurra.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla L.R. 06.04.1989, n. 13, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 12 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO

1) Il presente bando, costituito dal presente testo e il "Modulo di domanda", è pubblicato all'Albo pretorio on line del Comune di Cossoine per 45 giorni consecutivi, e affisso presso le pubbliche bacheche della Casa Comunale.

2) Copia integrale del bando, unitamente al modulo di domanda, è pubblicato altresì sul sito web del Comune all'indirizzo: www.comune.cossoine.ss.it nella sezione "Bandi di gara", dal quale è liberamente scaricabile.

3) Copia dell'estratto del bando, unitamente al modulo di domanda è inviato alla sede dell'A.R.E.A. – Distretto di Sassari.

4) Apposito avviso di pubblicazione del Bando è inserito sul B.U.R.A.S. Digitale.

Cossoine, lì 03.06.2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE
Dr.ssa Maria Grazia Nurra